

Spett.le

Commissione di diritto del lavoro sportivo

A.I.A.S.

Egr.

Presidente di Commissione

Avv. Barbara Agostinis

Oggetto: contributo di studi sul contratto atipico del lavoratore sportivo (avv. Massimo Caputi e avv. Paolo Rossini).

Lo sport è un veicolo di emozioni che evoca empatia tra gli appassionati delle variegate discipline motorie. Una corretta pratica sportiva richiede l'osservanza dei principi di lealtà verso se stessi e verso gli altri, nonché il rispetto della morale sociale e dell'etica comportamentale quotidiana.

La Legislazione endoprocedimentale è in continua evoluzione e le dinamiche multidisciplinari dei molteplici settori del mondo dello sport spesso non consentono un'applicazione omogenea delle norme giuslavoristiche/previdenziali e una corretta individuazione degli Istituti giuridici di riferimento per ogni casistica contrattuale di settore.

Emblema di questa incertezza nomofilattica è sicuramente espressa dal contratto di lavoro atipico del c.d. lavoratore sportivo.

E' da premettere che l'art. 67 del TIUR, co. 1, lett. m, riconosce per la figura del personale sportivo soltanto un rimborso spese a titolo di compenso.

L'emolumento economico che qualifica il compenso, tuttavia, non sempre si adatta al concreto rapporto contrattuale di lavoro che nelle proprie sfumature esplicative si apre a ventaglio in base ai requisiti propri dell'art. 2094 del c.c. e dell'art. 2222 c.c.

Si realizza in questo modo un contratto di lavoro atipico in cui le parti contraenti possono richiamare indistintamente le previsioni di Legge di disciplina del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, a seconda della qualificazione del rapporto di lavoro più conveniente da organizzare.

Tale compito gravoso e delicato, in via preventiva, si ritiene debba essere invece affidato alle Sigle Confederali rappresentative dei gestori degli impianti sportivi e alle Sigle delle Rappresentanze dei lavoratori che di concerto con un nuovo CCNL (l'ultimo in scadenza imminente il prossimo 31 luglio 2022) dovrebbero, finalmente, inserire il "COLLABORATORE SPORTIVO" tra le figure del personale dello sport - quest'ultimo inteso al contempo come attività ludica e motoria.

Pertanto, nonostante l'atteso e agognato riconoscimento di qualifica giuslavoristica della figura del collaboratore sportivo, la Contrattazione Collettiva attuale dovrà ancora regolamentare gli aspetti prettamente economici, finanziari e previdenziali della costituenda categoria di lavoratori sportivi.

“Dalla bozza contrattuale dei Sindacati Confederali emerge la volontà di occuparsi di una previdenza integrativa” prevedendo un obbligo di contribuzione da parte della c.d. azienda nella misura del 1,5% sulla base della retribuzione stabilita dal contratto sottoscritto dalle parti contraenti (cfr. nota del 24 luglio 2019 SIC-CIGIL.IT Prof. Giovanni Paruto - Cons. Amm. Fondazione Rizzoli).

Note di riferimento:

- art. 2094 c.c. - art. 2222 c.c. - art. 67 del TIUR, co. 1, lett. m - CCNL - nota del 24 luglio 2019 SIC/CIGIL.IT Prof. Giovanni Paruto Cons. Amm. Fondazione Rizzoli.